



ESERCIZIO 20 18

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1056

AW. Molisec Poca

STAT. 252/18-16-1906/18

---



**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD. CASSA | COD. CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|------------|------------|--------------------|
|          | 2018      | 1.056         | 11/07/2018 |            |            | 837,68             |

IL CASSIERE  
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO  
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

**MORELLI PAOLA**  
AVVOCATO  
CS. UMBERTO I, 187  
74123 TARANTO (TA)  
Partita IVA: 02391420730 C.F. MRLPLA67A65L049H  
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottocottotrentasette e 68 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT05Z0538515801000000168062

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

SENT.2521/18 PROC.R.G.1906/18 MORELLI P./AMAT

PAGAMENTO FATTURE N.

10,



|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 837,68 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 837,68 |

| RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA | CASSA                   |        |
|------------------------------------|-------------------------|--------|
|                                    | IMPORTO LORDO           | 837,68 |
| PREVISIONE                         |                         |        |
| ESTREMI DELIBERA                   | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |
|                                    | DI SPONIBILITA'         |        |

IL VED. CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT05Z0538515801000000168062

NR.SCT: 324719558 CRO: A1019569667

DATA ORDINE: 12.07.2018

TRANSACTION ID: A101956966701030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
TARANTO

BANCA DEST: BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA  
LARGO NITTI, NC  
UFF. SISTEMI DI PAGAMENTO

BA

BENEFICIARIO: MORELLI PAOLA

DT REG : 16.07.2018

IMPORTO: 837,68

NOTE: FATT 10

MANDATO NUM. 1056

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030



**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax: 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2018      | 1.056         | 11/07/2018 |           |           | 837,68             |

IL CASSIERE  
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO  
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

MORELLI PAOLA  
AVVOCATO  
CS. UMBERTO I, 187  
74123 TARANTO (TA)  
Partita IVA: 02391420730 C.F. MRLPLA67A85L049H  
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottocentotrentasette e 68 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT0520538515801000000168062

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

SENT.2521/18 PROC.R.G.1906/18 MORELLI P./AMAT

PAGAMENTO FATTURE N.

10,

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 837,68 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 837,68 |

|                                       |                         | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 837,68 |       |
|                                       | PREVISIONE              |        |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |        |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Avv. PAOLA MORELLI  
STUDIO LEGALE  
C.so Umberto I, 187 - 74123 - Taranto  
Tel/Fax - 0994000997 - Cell. 3498366257  
email: avv.pmorelli@libero.it  
pec: avv.paolamorelli@legalmail.it

Taranto, li 05.07.2018

Gent. mo Avv.  
Luigi Semeraro  
Via Nitti, 37  
74123 - TARANTO

Trasmissione via pec: avv.luigisemeraro@pec.it

OGGETTO : Sent. n. 2521/2018 emessa dal Giudice di Pace di Taranto- Avv. Liaci nel  
procedimento R.G. n. 1906/2018 -  
Parti : Morelli Paola/AMAT s.p.a.

Gentile Collega,

con la presente Le trasmetto i conteggi relativi alla sentenza in oggetto.

Pertanto, resto in attesa di ricevere, entro dieci giorni dalla presente, il pagamento relativo  
alla sorte capitale di euro 400,67, comprensiva di interessi come liquidati in sentenza, oltre  
ad euro 437,68 per compensi e spese, per un totale complessivo ulteriormente ridotto di  
euro 838,00 (ottocentotrentotto/00), che dovrà avvenire tramite bonifico bancario sul conto  
corrente intestato al legale scrivente, di cui indico le coordinate:

Banca Popolare di Puglia e Basilicata sede centrale di Taranto

IBAN: IT05Z0538515801000000168062

Distinti Saluti.

Avv. Paola Morelli

Si allega alla presente comunicazione:  
- notula spese e compensi.

Si autorizza il pagamento delle competenze  
metunete del lipele di custozione  
debote in sentenzo unitamente e  
quanto liquidato e titolo di  
mercato che siamo

Preside il 11/07/2018



Si autorizza il pagamento.

AMAT S.p.A.  
IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Massimo DI SECCA



11/07

**Avv. PAOLA MORELLI**  
**C.so Umberto I, 187 - 74123 - Taranto**  
**C.F. MRLPLA67A65L049H**  
**P.IVA 02391420730**


**Cliente**

**Spett.le AMAT S.p.A.**  
**Via Cesare Battisti, 657**  
**74121 - Taranto**  
**(P.iva 00146330733)**


Notula Num:

**10**

**05.07.2018**

| Descrizione  | Quant. | Prezzo un. | Un.Mis. | Importo       |
|--|--------|------------|---------|---------------|
| Sent. n. 2521/2018 emessa dal GdP di Taranto -<br>procedimento R.G. n. 1906/2018 -<br>Parti : Morelli Paola/AMAT S.p.A.  |        |            |         | 379,50        |
| <br><ul style="list-style-type: none"> <li>AG Amministratore Delegato <input type="checkbox"/></li> <li>CG Direttore Generale <input type="checkbox"/></li> <li>CA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/></li> <li>CT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/></li> <li>MAP Agende / Contratti <input type="checkbox"/></li> <li>UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/></li> <li>UCB Credibilità Bilancio <input type="checkbox"/></li> <li>UES Esercizio / Sost. <input type="checkbox"/></li> <li>UIS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/></li> <li>UMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/></li> <li>URU Risorse Umane <input type="checkbox"/></li> <li>URC Amm. Con. P.P.R.R. SINISTRI <input type="checkbox"/></li> <li>RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/></li> <li>STO Staff Qualità <input type="checkbox"/></li> </ul> |        |            |         |               |
| <b>Totale importo prestazioni</b>  |        |            |         | <b>379,50</b> |
| + contributo previdenziale 4%  |        |            |         | <b>15,18</b>  |
| <b>Imponibile prestazioni</b>  |        |            |         | <b>394,68</b> |
| spese non imponibili   |        |            |         | <b>43,00</b>  |
| <b>TOTALE FATTURA</b>  |        |            |         | <b>437,68</b> |
| <b>NETTO DA VERSARE</b>  |        |            |         | <b>437,68</b> |

Prot. 385  
 11/7/18



"Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015. Si richiede la **non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto** ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014"



N° 2521/18 Sent.  
 N° 1906/18 R. G.  
 N° Rep.  
 N° 3920/18 Cron.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Ufficio del Giudice di Pace**

Il Giudice di pace di Taranto dott. Francesco LIACI ha emesso la seguente:



**SENTENZA**

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1906/18 RG, avente ad oggetto:  
**“RISARCIMENTO”**

**tra**

**MORELLI Paola**, in proprio e da se stessa rappresentata e difesa ai sensi della LP e presso il suo studio in Taranto, alla via C.so Umberto n. 188, elettivamente domiciliata;  
**attore**

**e**

**AMAT spa**, in persona del suo lrpt, rappresentata e difesa dall' avv. Luigi Semeraro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Taranto alla via Nitti n. 37, come da procura;  
**convenuto**

\*\*\*\*\*

All'udienza del 31.05.2018 i procuratori delle parti precisano le proprie conclusioni, riportandosi entrambe ai loro atti introduttivi, difensivi e di causa, dei quali ne chiedono l'integrale accoglimento, ribadendo le rispettive richieste e deduzioni pro e contro. Scambiano quindi le loro memorie difensive autorizzate e chiedono che la causa sia segnata a sentenza.

**RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE**

La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, entrata in vigore il 04 luglio 2009. Tale sentenza semplificata è

P. N. 10082  
 M 7/18

l'effetto di una disposizione legislativa. Tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, nella parte in fatto solitamente denominata come "svolgimento del processo".

\*\*\*\*\*

Preliminarmente infondata si è rivelata l'eccezione di improponibilità dell'atto di citazione eccepita dal convenuto e/o di inammissibilità della domanda; infatti, ai sensi art. 164 cpc, l'atto introduttivo pare contenere, icto oculi, sia la determinazione della cosa oggetto della domanda, sia l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni su cui si fonda la domanda. Pertanto non meritevole di accoglimento è risultata l'eccezione sollevata, anche in considerazione dei principi di oralità ed immediatezza che caratterizzano il processo innanzi al Giudice di Pace.

La domanda dell'attrice, ritualmente proposta, tendente ad ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti a causa dell'inadempimento contrattuale della società di trasporti convenuta, che ha interrotto per diciannove giorni il servizio di trasporto a mezzo idrovie che collega in esclusiva la città di Taranto con lo stabilimento balneare dell'isola di S. Pietro, è palesemente fondata e, pertanto, va accolta, per quanto di ragione...

L'attrice ha infatti dato prova (cfr. doc. in atti allegati), di avere sottoscritto nel giugno del 2017 con l'AMAT S.p.A. un abbonamento finalizzato al trasporto giornaliero della stessa, dalla Città di Taranto allo Stabilimento Elioterapico M.M. dell'Isola di S. Pietro e viceversa, nel periodo compreso fra il 24.06.2017 al 17.09.2017 dietro il versamento di euro 125,00.

L'attrice ha anche dato prova dell'inadempimento della società convenuta, circostanza questa neanche contestata dalla società di trasporti, che si è limitata ad offrire a titolo di risarcimento per il guasto della motonave e per il mancato trasporto il costo di quanto pagato (cfr. note conclusionali pag. 4).

Tanto premesso, ritiene questo giudice applicabile al caso in esame la disciplina di cui ai principi generali dettati dall'art. 1218 e 1681 cc, che in caso di inadempimento, legittimano

il passeggero anche al risarcimento del danno non patrimoniale.

Non può, infatti, dubitarsi che il contratto di trasporto è un negozio giuridico di natura sinallagmatica e, quindi, si colloca tra le obbligazioni a prestazioni corrispettive che, per il viaggiatore, si perfeziona nel momento in cui acquista il biglietto, mentre per il vettore, solo nel momento in cui il passeggero trasportato giunge a destinazione. Così delineato il quadro



normativo in cui deve trovare soluzione la vicenda dedotta nel presente giudizio, non rimane a questo giudice che accertare la fondatezza dell'eccezione di inadempimento parziale del contratto.

Risultano incontestati, oltre che documentati, i seguenti fatti:

a) l'AMAT svolge "in esclusiva" il servizio di idrovie, qualificato come trasporto pubblico locale, tramite due motonavi adibite al trasporto di persone, la CLODIA e l'ADRIA, collegando la città di Taranto con l'isola di S. Pietro, sul quale la Marina Militare gestisce uno stabilimento balneare aperto al pubblico;

b) il servizio di trasporto mediante Idrovie viene offerto durante la stagione balneare in cui viene aperto lo stabilimento e, per il periodo in questione compreso tra il 24.06.2017 al 18.09.2017;

c) per tale ragione balneare l'attrice ha sottoscritto un abbonamento con l'Amat spa, finalizzato al trasporto giornaliero della stessa dalla Città di Taranto allo Stabilimento Elioterapico M.M. dell'Isola di S. Pietro, dietro il versamento di euro 125,00, al fine della frequenza di tale stabilimento:

d) tale trasporto veniva dapprima sospeso dal 18.08.2017 al 30.08.2017 per un guasto tecnico della motonave poi, a riparazione avvenuta, ripreso per una settimana e, infine, dal 09.09.2017 interrotto definitivamente per una nuova avaria della motonave sino al 17.09.2017, data di chiusura dello stabilimento balneare, impedendo di fatto all'attrice sia il godimento del trasporto promesso, sia il godimento dello stabilimento balneare elioterapico; Tanto emerge limpidamente sia dalla documentazione in atti, sia dal fatto che la società convenuta non contesta i fatti così come narrati dall'attore, ma si limita a negare il preteso risarcimento, ritenendo non applicabile alla fattispecie alcun danno da vacanza rovinata (cfr. note difensive pag. 5).

Tanto premesso, non vi può essere alcun dubbio che l'interruzione del servizio di trasporto de qua per un tempo così prolungato (ben diciannove giorni), non risultando il contrario, integri gli estremi di un inesatto adempimento contrattuale da parte dell'Amat spa, per non avere assicurato la continuità del servizio fino alla chiusura della stagione balneare, come da titolo di viaggio rilasciato dalla stessa azienda a conclusione del contratto con l'attrice (cfr. doc. in atti allegati).

Pertanto, sussistendo l'inadempimento del vettore, ex art. 1681 cc, la convenuta Amat spa è obbligata ex art. 2043 C.C. a risarcire i danni conseguenti all'interruzione del trasporto durante il periodo indicato, e quindi al pagamento in favore dell'attrice del risarcimento dei danni.

Inconferente è il richiamo invocato dalla società di trasporti convenuta della normativa di cui all'art. 48, comma 12 ter della Legge 96/2017 del 3.08.2017, atteso che la responsabilità

dell'Amat nei confronti del passeggero ha natura contrattuale, in quanto l'acquisto del biglietto e/o dell'abbonamento determina la nascita di un "rapporto contrattuale", poiché quest'ultimo configura il pagamento del prezzo verso l'utilizzazione del servizio. In tale relazione contrattuale l'utente si obbliga a pagare il prezzo per l'utilizzo del servizio e l'Amat si impegna ad eseguire la controprestazione.

Nel caso in cui la prestazione oggetto del contratto di viaggio non venga eseguita l'utente ha, quindi, diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento sia del danno patrimoniale, già effettuato dalla convenuta, che non patrimoniale.

Nella fattispecie, l'attrice ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza del disagio, del nervosismo, della frustrazione, della perdita della serenità e dello stravolgimento delle aspettative, della qualità e serenità del trasporto sull'isola, finalizzato al godimento dello stabilimento elioterapico, che non è stata pienamente goduta per la ingiustificata sospensione prima e soppressione dopo da parte dell'Amat S.p.A. del servizio di trasporto verso lo stabilimento balneare dell'isola di San Pietro per ben diciannove giorni.

Trattasi indubbiamente di lesione psico-fisica degna di ristoro in conseguenza di anomalie verificatesi nell'esercizio dell'esecuzione del trasporto, che è risarcibile secondo le ordinarie regole e con l'ordinario onere probatorio, salvo che il vettore dimostri che l'anormalità sia avvenuta per caso fortuito o forza maggiore. Circostanza quest'ultima che, nel caso in esame, non è emersa, essendosi disinteressata la convenuta di tale attività (cfr. Giudice di Pace di Tranto del 14.12.13).

Di contro, è emersa, invece, la prova del comportamento inadempiente della convenuta azienda che, ingiustificatamente e senza fornire alcuna informazione all'utenza, non ha messo a disposizione altri mezzo di trasporto alternativi al fine consentire la continuità del servizio promesso.

La parte attrice ha prodotto, quindi, prova dell'episodio lamentato e non contestato, ha anche dimostrato di aver costituito in mora la società convenuta (cfr. doc. in atti allegati). L'attore ha quindi supportato i fatti di causa, tra l'altro mai contestati, attesa anche la proposta conciliativa formulata, con una esauriente produzione documentale. Pertanto è oltremodo pacifico che l'odierno attore ha diritto al risarcimento del danno patito per il mancato godimento del servizio di trasporto prenotato con abbonamento con la società convenuta.

Tanto premesso, la normativa in materia di danno non patrimoniale trova il suo fondamento nell'art. 2059 cc e mira a tenere indenne l'individuo che abbia subito un ingiusto danno morale e/o biologico-esistenziale, riconoscendogli il diritto al risarcimento del danno, da quantificarsi da parte del giudice civile, che dovrà tenere conto, ai fini del risarcimento, delle conseguenze subite ed accertate, oltre che della realizzazione della personalità nel mondo esterno, così come si sarebbe compita ove non si fosse verificato il fatto dannoso (Cass. 12.04.1984 n.2368, nonché 06.02.07 n. 2546).

L'attore ha quindi anche diritto anche al risarcimento del danno non patrimoniale, in ordine ai patemi d'animo, alle sofferenze derivanti dal decoro della dignità della sua sfera personale per il danno subito (App. Napoli 15.02.06 – nonché Trib. di Taranto sent. n. 348/14 del 05.02.14).

Riguardo al quantum debeatur, tenuto conto delle circostanze del caso, atteso che l'attore ha contenuto la domanda nei limiti di E. 1.000,00, ponendo a base del risarcimento il mancato godimento della struttura balneare (cfr. doc. in atti allegati), rimettendosi in subordine ad una valutazione anche minore ritenuta di giustizia, da valutarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cc.

Tanto premesso, si ritiene equo, così come precisato dalla Suprema Corte con sentenza n.19148/05, poter liquidare in favore dell' attore la complessiva somma di E. 400,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti.

L'attore ha persino costituito in mora il convenuto senza nulla ottenere. Da non trascurare poi il comportamento processuale del convenuto, ai sensi degli artt. 116 cpc, che limitandosi a rimborsare quanto versato per un servizio non reso (cfr. note conclusionali pg.4), ha implicitamente confermato ogni responsabilità nel merito, dando luogo all'obbligazione nei suoi confronti.

La conseguenza dell'accoglimento della domanda attorea comporta la condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione proposto da Morelli Paola così decide:

- 1) Accertato l'inadempimento e la responsabilità della società convenuta, accoglie la domanda e, di conseguenza, condanna la Società Amat spa, in persona del lrpt, al pagamento in favore di Paola Morelli della somma di Euro 40000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e/o compensazione pecuniaria per il mancato godimento del trasporto promesso; oltre interessi dalla data di costituzione in mora, come per legge, non riconoscendo la rivalutazione monetaria perché non provata;
- 2) Condanna la società Amat spa, in persona lrpt alla rifusione delle spese processuali che liquida in considerazione del valore della causa, ai sensi del recente DM n. 55/14 in complessive Euro 373,00; di cui Euro 330,00 per onorari ed Euro 43,00 per spese vive, nonché la maggiorazione sulle spese generali del 15% come T.F, oltre IVA e CAP come legge.
- 3) **Dichiara esecutiva la presente sentenza!**

Così deciso in Taranto il 02.07.2018

Va Depositato in Cancelleria  
Taranto, il 24.06.2018



Il CANCELLIERE  
RITA DE PASCALIS

Il Giudice di Pace  
Prof. avv. Francesco LIACI

Fouglie Ligli

### **ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il sottoscritto avv. Paola Morelli, con studio professionale in Taranto al C.so Umberto I, 187 (Cod. Fis. MRLPLA67A65L049H - PEC: avv.paolamorelli@legalmail.it), iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Lecce, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 comma 9bis nonché 16 undecies del Decreto-Legge 18 ottobre 2012 n.179, così come introdotto dal Decreto-Legge del 24 giugno 2014, n. 90 così, convertito con modificazioni in Legge n.114 dell'11.08.2015 e successive modifiche e integrazioni, in adempimento delle modalità previste dall'art. 16 - undecies del D. L. 27 giugno 2015, n. 83, con le modifiche apportate, in sede di conversione, dalla LEGGE 6 agosto 2015, n.132

**attesta la conformità della presente copia,**

composta di n.6 facciate, costituita dalla Sentenza emessa dal Giudice di Pace Taranto, nella persona dell'Avv. Francesco Liaci, n. 2521/2018, pubbl. il 04.07.2018, RG n. 1906/2018, del 02.07.2018, al corrispondente atto trasmesso in allegato alla comunicazione telematica inviata dall'Ufficio Pubblicazione Sentenze Civili del Giudice di Pace di Taranto.

Essa, pertanto, equivale all'originale.

Taranto, 06.07.2018

Avv. Paola Morelli

Data competenza: da 01/01/2018 a 31/07/2018, Codice conto: da 13.07.0001 a 13.07.0001, Fornitore: 6191 - MORELLI PAOLA

Conto: 13.07.0001 DEBITI VS. FORNITORI

Fornitore: MORELLI PAOLA (514086)

| Data Comp. | Data Reg.  | Riferimento      | Dare | Avere  | Saldo   | Commento  | Partita | Contropartita | Descrizione                 | Importo |
|------------|------------|------------------|------|--------|---------|---|---------|---------------|-----------------------------|---------|
|            |            |                  | 0,00 | 0,00   | 0,00    | Saldi Iniziali  |         |               |                             |         |
| 11/07/2018 | 11/07/2018 | 2018/A0/00000385 | 0,00 | 437,68 | 437,68- | SENT.2521/18<br>PROC.R.G.1906/18 MORELLI<br>P./AMAT                         | 2018/10 | 52.65.0002    | COMPENSI PER CONSULENZE LEG | -437,68 |
| 11/07/2018 | 11/07/2018 | 2018/P/00010082  | 0,00 | 400,00 | 837,68- | R.G. 1906/18<br>RISARCIMENTO PER<br>MANCATO GODIMENTO<br>TRASPORTO MOTONAVE |         | 70.05.0020    | SPESE DIVERSE E MINUTE      | -400,00 |
|            |            |                  | 0,00 | 837,68 | 837,68- | Saldi Scheda  |         |               |                             |         |
|            |            |                  | 0,00 | 837,68 | 837,68- | Totale  |         |               |                             |         |

Conto: 13.07.0001 - DEBITI VS. FORNITORI

| Dare | Avere  | Saldo   |
|------|--------|---------|
| 0,00 | 837,68 | 837,68- |